

BASILICATA

Parte I
LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI
DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 1 settembre 2008, n. 209.

L.R. n. 39 del 20/07/1993 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Sottosezione "B" della Società Cooperativa Sociale "Vita Nuova" di Viggiano (PZ).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA

L'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative - Sezione Cooperative Sociali - Sottosezione "B" - Società Cooperativa Sociale "Vita Nuova" con sede in Via Roma, 33 - Viggiano (PZ).

È fatto obbligo alla citata cooperativa di inviare il bilancio annuale corredato delle relazioni degli Amministratori sull'attività svolta e di comunicare, entro un anno dalla data in cui si è verificata ogni variazione che dovesse intervenire:

- nella composizione sociale;
- nella percentuale di soci volontari utilizzati che, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge 381/91, non possano superare la misura del 50% dei soci;
- nel numero di lavoratori svantaggiati utilizzati che ai sensi dell'art. 4 non può scendere al di sotto del 30% dei lavoratori della cooperativa;
- nello statuto;
- nell'iscrizione nell'Albo Nazionale delle Cooperative.

Il presente decreto, pubblicato sul B.U.R. viene notificato al richiedente ed agli Uffici Regionali interessati.

Potenza, 1 settembre 2008.

DE FILIPPO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 3 settembre 2008, n. 210.

Delega funzioni in materia di sanzioni amministrative per il settore forestazione produttiva e infrastrutturazione rurale alla Dott.ssa Liliana Santoro - Dirigente l'Ufficio Risorse Naturali in Agricoltura.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(omissis)

DECRETA

Di delegare la Dott.ssa Liliana Santoro, Dirigente dell'Ufficio Risorse Naturali in Agricoltura del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana, all'emissione delle Ordinanze-Ingiunzioni e dei provvedimenti di archiviazione o rateizzazione in materia di sanzioni amministrative per il settore forestazione produttiva ed infrastrutturazione rurale, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 9/91 e della D.G.R. n. 982 del 10 giugno 2003.

Potenza, 3 settembre 2008.

DE FILIPPO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 3 settembre 2008, n. 211.

Designazione rappresentante regionale in seno alla Consulta per il Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(omissis)

DECRETA

- di designare quale rappresentante della Regione Basilicata in seno alla Consulta per il Mezzogiorno, istituita con determinazione del Presidente del CNEL del 27 giugno 2008, prot. n. 47, il Sig. Nardoza Dott. Angelo Pietro Paolo, Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo del provvedimento sono depositati presso l'Ufficio competente, che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

Potenza, 3 settembre 2008.

DE FILIPPO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 6 agosto 2008, n. 1286.

Decreto Ministero delle Infrastrutture 26/03/08, n. 2295 - "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" - Approvazione Bando di gara.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e succ. modificazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 02/03/1996 e succ. modifiche ed integrazioni;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 13 gennaio 1998 n. 11 concernente la individuazione

- degli atti di competenza della Giunta Regionale;
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1148 del 23/05/2005 e n. 1380 del 5/07/2005 con la quale si è provveduto alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali della Giunta Regionale e della Presidenza della Giunta;
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale 5 ottobre 2005 n. 2017 relativa al dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali dei Dipartimenti dell'Area istituzionale della Presidenza della Giunta, individuazione delle strutture e posizioni dirigenziali individuali e relativa declaratoria, e la Delibera di Giunta Regionale 11 marzo 2008 n. 310 di integrazione declaratoria dell'Ufficio Edilizia del Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità;
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale 3 maggio 2006 n. 637 modificata dalla D.G.R. 539 del 23/04/2008 concernente l'iter procedurale delle proposte di deliberazioni della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa ed avvio del Sistema Informativo di Gestione dei Provvedimenti Amministrativi;
- VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2295 in data 26/03/08, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 17 maggio 2008, con il quale sono state individuate le risorse e stabilite le procedure per l'attuazione del "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile";
- VISTO l'Allegato A) del sopra citato decreto dal quale si rileva che sono state, a tal uopo, assentite alla Regione Basilicata risorse pari ad € 2.676.955,73;
- VISTO il primo comma dell'art. 4 del sopra citato D.M. 26 marzo 2008 il quale fissa l'apporto finanziario delle regioni al programma sopra citato in misura pari al trenta per cento dell'importo del finanziamento statale assentito;
- VISTO il secondo comma del sopra citato art. 4 il quale prevede che l'adesione al programma da parte delle singole regioni e province autonome deve essere comunicata alla Direzione Generale per le Politiche Abitative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1080 in data 1/07/08 con la quale questo Ente ha aderito al "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" con un cofinanziamento di € 803.086,72;
- VISTE le note dipartimentali n. 116254 in data 16/06/08 e n. 136450 in data 10/07/08 con le quali si è provveduto, rispettivamente, a comunicare alla Direzione Generale per le Politiche Abitative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la preventiva adesione ed a trasmettere la D.G.R. n. 1080/08 sopra citata di formale adesione al programma di che trattasi;
- VISTO l'art. 8 del D.M. 26 marzo 2008 con il quale è stato fissato alla data del 16/07/08 il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso decreto sulla G.U. n. 115 in data 17/05/08, per la predisposizione del relativo bando di gara da parte delle regioni che hanno aderito al programma;
- VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 6028 in data 8 luglio 2008 con la quale sono state dettate le modalità attuative del sopra citato D.M. 26 marzo 2008;
- CONSIDERATO che, con la sopra citata nota n. 6028/08 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel fornire chiarimenti in merito alla predisposizione del bando di gara e agli elementi irrinunciabili che esso deve contenere, ha chiarito che la data del 16 luglio 2008 è da intendersi, esclusivamente, quale termine ultimo per comunicare l'avvenuta predisposizione del bando fatta salva la conseguente approvazione e la successiva pubblicazione sul B.U.R. che dovrà avvenire improrogabilmente entro e non oltre il 15 settembre 2008;
- VISTA la nota n. 142038 in data 15/07/08 con la quale il Dirigente dell'Ufficio Edilizia e OO.PP. del Dipartimento Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità ha comunicato alla Direzione Generale per le Politiche Abitative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la avvenuta predisposizione del Bando di che trattasi;
- VISTO il bando di gara ed il relativo Allegato A) predisposti dall'Ufficio Edilizia e OO.PP. del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità ed allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- AD UNANIMITÀ di voti;

DELIBERA

- di approvare il Bando di gara, per la realizzazione nella Regione Basilicata di programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2295 in data 26/03/08, ed il relativo Allegato A) al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che il Bando ed il relativo Allegato A) siano pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata entro e non oltre il 15 settembre 2008.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

BANDO DI GARA

PER LA REALIZZAZIONE NELLA REGIONE BASILICATA DI “PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE”

Art. 1 (Finalità)

1. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Basilicata promuovono la formazione di programmi innovativi in ambito urbano denominati “Programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canoni sostenibili”.
2. I detti programmi, proposti dai Comuni, sono finalizzati ad incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile nonché a migliorare l’equipaggiamento infrastrutturale dei quartieri caratterizzati da condizioni di forte disagio abitativo.

Art. 2 (Finanziamento)

1. Al finanziamento dei Programmi di riqualificazione urbana da realizzare nei Comuni della Regione Basilicata si provvede con :
 - a) l’importo di € 2.676.955,73, quale quota statale attribuita alla Regione Basilicata con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 marzo 2008;
 - b) l’importo di € 803.086,72 quale quota regionale di cui alla D.G.R. n. 1080 in data 01.07.08, pari al 30 % di quella statale, da imputare sul Cap. 22130 – U.P.B. 0611.03 del bilancio regionale per gli anni 2008 e successivi;
 - c) l’importo di € 487.205,94, quale quota minima complessiva dei comuni partecipanti, pari al 14 % del finanziamento Stato-Regione.
2. Il complessivo finanziamento pubblico Stato-Regione del programma è pari, pertanto, ad € 3.480.042,44.
3. Il 25 % di tali risorse, ammontante ad € 870.010,61 è riservato a comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. La parte restante, pari ad € 2.610.031,83, è destinata a comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. In mancanza di richieste da parte di comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, o viceversa, le risorse ad essi riservate, saranno utilizzate dall’altra categoria di comuni.
4. Ai Programmi di riqualificazione urbana dovrà essere assicurato obbligatoriamente un cofinanziamento aggiuntivo, da parte dei Comuni proponenti, in misura percentuale non inferiore al 14% del finanziamento complessivo Stato – Regione richiesto. La copertura del cofinanziamento comunale può avvenire anche attraverso la messa a disposizione di beni

immobili (aree e/o fabbricati) di proprietà comunale per la realizzazione di interventi di tipo prevalentemente residenziale.

5. I programmi possono, altresì, essere finanziati con ulteriori risorse private.

Art. 3

(Caratteristiche dei programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile e limiti di contributo)

1. I Programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile sono predisposti dai Comuni ed hanno le seguenti caratteristiche:
 - a) – conformità agli strumenti urbanistici vigenti o adottati individuando un ambito di intervento all'interno del quale le opere da finanziare risultino inserite in un sistema di relazioni disciplinato da idoneo piano attuativo ivi compreso il piano di recupero;
 - b) – il costo complessivo di ciascuna proposta, pena l'esclusione dalla graduatoria, non potrà essere inferiore a 1,5 milioni di euro per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e a 5 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Per "costo complessivo della proposta" va inteso il costo di realizzazione globale degli interventi costruttivi previsti, a totale carico o con contributo a valere sulle risorse di cui al secondo comma dell'articolo 2, con esclusione degli interventi riferibili ad edilizia "libera" realizzata a totale carico degli operatori privati. Tenuto conto che le risorse destinate sia ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che a quelli con popolazione superiore a 15.000 abitanti non consentono agli stessi di candidare programmi costruttivi a totale carico del finanziamento Stato-Regione, dell'importo minimo rispettivamente di 1,5 e 5 milioni di euro, è indispensabile, pena la esclusione dalla graduatoria, che i comuni proponenti garantiscano la differenza, tra il "costo complessivo della proposta" e le risorse pubbliche disponibili, di cui al terzo comma dell'art. 2, o con risorse proprie o con risorse rivenienti da altro operatore pubblico (Ater) o privati (imprese, cooperative, fondazioni, etc.) da individuarsi, comunque, attraverso bandi di evidenza pubblica;
 - c) – gli alloggi da realizzare o da recuperare devono raggiungere un comportamento prestazionale, in termini di rendimento energetico, superiore almeno del 30 per cento di quello previsto dalla vigente normativa. A tal fine andranno ricercate soluzioni progettuali, preferibilmente di tipo passivo e bioclimatico, in grado di limitare il fabbisogno annuo di energia primaria per metro quadrato di superficie utile (necessario per riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria ed illuminazione) di almeno il 30 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C n. 1), tabella 1), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, così come modificato dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311.
2. Con le risorse di cui all'art. 2 possono essere finanziati i seguenti interventi:
 - A. riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, nell'ambito di interventi di edilizia residenziale pubblica finalizzati all'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per un periodo non inferiore a 25 anni, per perseguire l'integrazione sociale attraverso la contestuale previsione di alloggi destinati a diverse tipologie di utenza, da conseguire attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione urbanistica, di cui alle lett. c), d) ed f) dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 378/01 comprensivi degli interventi di adeguamento normativo degli alloggi esistenti. L'adeguamento normativo si riferisce all'igiene edilizia, al benessere per gli utenti, alla sicurezza statica, sismica, antincendio, degli impianti, all'accessibilità, agli spazi per

- parcheggio, al risparmio energetico, etc. Gli interventi di cui al presente punto sono comprensivi anche delle spese di acquisizione degli immobili;
- B. interventi di nuova costruzione, di cui alla lett. e) dell'art. 3 del D.lvo n. 378/01, di alloggi destinati alla locazione per un periodo non inferiore a 25 anni, anche per specifiche tipologie di utenza (anziani, disabili, studenti universitari, lavoratori in mobilità, etc.). Una quota non inferiore al 50 per cento del "costo complessivo" di ciascuna proposta, come definito al precedente comma 1, lett. b), dovrà essere destinata al recupero o alla costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alle lett. A) e B).
- C. interventi di miglioramento ed incremento della dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati mediante la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria a servizio delle unità abitative da realizzare o recuperare incluse nell'ambito urbano identificato. Particolare riguardo si avrà per il miglioramento della sicurezza stradale, della qualità ambientale urbana e dell'accessibilità ai disabili. Il contributo concedibile ai comuni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie è pari al 100 % del costo dell'intervento determinato in applicazione del prezzario regionale vigente. I contributi per spese tecniche e generali per le opere di urbanizzazione proposte nei programmi non possono superare il 15 % del costo di costruzione delle opere stesse. Le opere di urbanizzazione per le quali è richiesto il finanziamento sono realizzate dai comuni.
3. Per gli interventi di recupero i finanziamenti sono concessi per immobili con destinazione residenziale non inferiore al 70 % della superficie utile complessiva (art. 11 – Legge n. 179/92).
4. Gli interventi di edilizia residenziale pubblica possono essere proposti, oltre che da Comuni e Ater, anche da parte di operatori privati (imprese, cooperative, fondazioni, etc.). Gli alloggi realizzati o recuperati da parte di operatori privati andranno, comunque, locati a canone agevolato che dovrà risultare non superiore al 70 % del canone concordato calcolato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e, comunque, non inferiore al canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica previsto dalla L.R. n. 24/07, per una durata non inferiore a 25 anni ai sensi dell'art. 2, comma 285, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. L'entità dei contributi per il recupero o la nuova costruzione di alloggi, realizzati da Enti Pubblici (Comuni e Ater) o da privati, da destinare alla locazione a termine per un periodo non inferiore a 25 anni, è così determinata :
- non superiore al 45 % del costo convenzionale per gli interventi di recupero;
 - non superiore al 40 % del costo convenzionale per gli interventi di nuove costruzioni.
6. Il costo convenzionale è determinato applicando alla superficie complessiva dell'intervento i massimali di costo per gli interventi di edilizia agevolata di cui al D.P.G.R. 14 giugno 2007, n. 147 e successive modificazioni. La superficie complessiva viene calcolata con le modalità di cui all'art. 6 dello stesso D.P.G.R. 14 giugno 2007, n. 147. Per le nuove costruzioni la superficie utile degli alloggi non può superare, ai sensi dell'art. 5 del Decreto 27.12.01, i mq. 95,00 in conformità a quanto stabilito dall'art. 18 della Legge n. 457/78, mentre le superfici non residenziali devono essere contenute nei limiti stabiliti dal sopra citato art. 6 del D.P.G.R. 14 giugno 2007, n. 147. Al fine di garantire un comportamento prestazionale degli alloggi, in termini di rendimento energetico, superiore almeno del 30 per cento di quello previsto dalla vigente normativa, è consentito incrementare il costo convenzionale di ciascun alloggio di un importo non superiore ad € 12.000,00. Il numero minimo di alloggi per ciascun intervento non può essere inferiore a sei.
9. Gli alloggi realizzati da Enti Pubblici o da privati, da destinare alla locazione a termine per un periodo non inferiore a 25 anni, possono essere assegnati anche ai soggetti aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata e con un limite di reddito non superiore ad € 35.994,46.

Art. 4**(Modalità di presentazione delle domande)**

1. Ai fini della partecipazione al Programma in argomento, i Sindaci dei Comuni interessati presentano alla Regione non più di una sola domanda corredata da:

a) relazione tecnica riguardante:

- l'ambito urbano d'intervento individuato;
- le motivazioni e finalità del programma;
- la situazione urbanistica;
- l'elenco dei soggetti pubblici (Comune, Ater) e privati (Imprese di costruzione, Cooperative, Fondazioni, etc.) partecipanti al Programma e modalità per la loro individuazione;
- gli interventi previsti a carico di tutti i partecipanti pubblici e privati;
- lo stato degli immobili interessati dal Programma;
- disponibilità degli immobili da parte degli operatori;
- le destinazioni d'uso attuali e di progetto delle singole unità immobiliari;
- gli eventuali vincoli gravanti sugli immobili interessati dal Programma e lo stato dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni;
- specifici riferimenti relativi ad ogni singolo criterio di valutazione contenuti nell'Allegato A);

b) piano finanziario del Programma contenente:

- il costo totale del Programma;
- il contributo richiesto a valere sui fondi di cui al comma 2 dell'art. 2 del presente bando, con individuazione analitica delle voci suddivise per intervento, nonché le ulteriori risorse disponibili pubbliche o private;
- per l'intervento di edilizia residenziale pubblica : - il quadro tecnico-economico (Q.T.E.) con riferimento ai limiti massimi di costo di cui al D.P.G.R. 14 giugno 2007, n. 147 e successive modificazioni; - il soggetto attuatore; - i canoni di locazione previsti;
- per le opere di urbanizzazione primarie e/o secondarie : - il costo di ciascun intervento, a totale carico del finanziamento pubblico, determinato in applicazione del prezzario regionale vigente;
- l'indicazione delle ulteriori partecipazioni finanziarie pubbliche e private;
- le garanzie finanziarie offerte dai partners privati;
- cronoprogramma attuativo;

c) stralcio del piano urbanistico attuativo (vigente o adottato) dell'ambito interessato dal Programma contenente una relazione tecnica, elaborati grafici adeguati (situazione attuale e variata) e l'individuazione dei soggetti titolari delle trasformazioni che si impegnano con il Comune tramite convenzioni o atti unilaterali d'obbligo. Gli interventi proposti debbono risultare conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati e riguardare un ambito all'interno del quale le opere da finanziare risultino inserite in un sistema di relazioni disciplinato da idoneo piano attuativo ivi compreso il piano di recupero o, qualora sufficientemente dettagliato, dal piano regolatore generale;

d) elaborati grafici comprendenti:

- la perimetrazione della zona urbana oggetto del Programma;
- le soluzioni progettuali preliminari di tutte le opere ed interventi previsti dal Programma in scala non inferiore a 1:200 ed elenchi catastali degli immobili;
- le destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti o adottati;
- il planivolumetrico o le simulazioni in scala non inferiore a 1:500;

- idonea documentazione fotografica riguardante l'ambito dell'intervento;
 - e) documentazione amministrativa comprendente:
 - deliberazioni o altri atti amministrativi di approvazione del Comune necessari, riguardanti l'individuazione dell'ambito d'intervento, le opere da realizzare, ecc.;
 - attestazioni riguardanti la disponibilità degli immobili oggetto d'intervento (titolo di proprietà o dichiarazione di avvenuta sottoscrizione del contratto preliminare di acquisto ovvero atto unilaterale d'obbligo alla vendita condizionati al finanziamento dell'opera, ovvero provvedimento di avvio delle procedure espropriative delle aree e/o degli immobili oggetto di finanziamento pubblico). Solo il titolo di proprietà dà diritto all'attribuzione del punteggio di cui all'Allegato A). La mancata presentazione della citata documentazione comporta la esclusione dalla graduatoria;
 - le eventuali autorizzazioni comunque denominate necessarie e già in possesso del Comune;
 - le convenzioni o schemi di convenzione, ecc. disciplinanti i rapporti tra Comune, altri enti pubblici ed operatori privati sottoscritte;
 - f) scheda contenente dati statistici del Comune in cui ricade l'ambito dell'intervento, desunti dall'ultimo Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, che evidenzino la popolazione residente e il rapporto tra popolazione residente e/o presente e stanze occupate;
 - g) individuazione del responsabile del procedimento del Programma designato per assumere e coordinare le iniziative necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il responsabile del procedimento costituirà anche il riferimento, per Regione e Ministero, nelle diverse fasi procedurali.
2. Le domande devono essere consegnate in plico chiuso, recante la dicitura "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile", a Regione Basilicata, Dipartimento Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità – Ufficio Edilizia e OO.PP. – Corso Garibaldi, 139- 85100 - Potenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione e, pertanto, entro il giorno 09/03/2009, ore 13,00.
 3. La Regione Basilicata, entro i sessanta giorni successivi alla predetta scadenza, sulla base di quanto proposto dalla Commissione di cui all'art. 6 provvede all'approvazione della graduatoria.
 4. Almeno un intervento previsto in ciascun Programma dovrà avere inizio entro 270 giorni dalla data di approvazione della graduatoria dei programmi ammessi a finanziamento. Tutti gli altri interventi previsti nel medesimo Programma dovranno avere inizio, comunque, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria. La fine dei lavori dell'intero programma dovrà avvenire entro tre anni dal suo inizio.

Art. 5

(Accordi tra Amministrazioni e convenzioni pubblico - privato)

1. I finanziamenti statali relativi al "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" attribuiti alla Regione Basilicata, di cui al precedente art. 2 verranno trasferiti direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla Regione Basilicata che provvederà alle singole attribuzioni, unitamente alla quota parte spettante alla Regione stessa, ai Comuni i cui programmi risulteranno selezionati dalla Commissione di cui al successivo art. 6.
2. Per l'attuazione dei singoli Programmi ammessi a finanziamento il Presidente della Giunta Regionale promuove un Accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs 18 agosto 2000, n.

267, con il Comune interessato e gli altri Enti pubblici eventualmente partecipanti al Programma.

3. Per disciplinare i rapporti e la compartecipazione finanziaria dei soggetti privati coinvolti nel Programma, saranno stipulati dal Comune intese, accordi, convenzioni comunque denominate, prevedendo una garanzia fidejussoria a carico del privato, pari al 5% dell'intervento previsto, da esibire alla Regione prima della stipula dell'Accordo di Programma.

Art. 6

(Commissione selezionatrice delle domande, criteri di selezione)

1. Per la selezione delle proposte formulate dai Comuni della Regione Basilicata è nominata, con apposito provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, una apposita Commissione composta da tre rappresentanti designati rispettivamente dallo stesso Ministero, dalla Regione Basilicata e dall'Anci.
2. La Commissione di cui al comma 1, che avrà sede presso il Dipartimento Infrastrutture, OO.PP.e Mobilità della Regione Basilicata, predispone la graduatoria delle proposte d'intervento finanziabili, fino ad esaurimento delle risorse complessive di cui all'art. 2, comma 2 del presente bando, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 dell'art. 4. Ove il programma sia ammesso a finanziamento in misura minore rispetto a quanto richiesto, il comune approva la rimodulazione del programma e la conseguente riduzione del contributo, in coerenza con gli obiettivi del programma, salvo eventuali integrazioni di finanziamento da parte della Regione.
3. La valutazione delle proposte da parte della Commissione di cui al precedente comma 1 avviene mediante l'attribuzione di punteggi relativamente a ciascun indicatore, come definiti nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente bando.

Art. 7

(Procedure)

1. I risultati della procedura di selezione sono approvati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale sono resi esecutivi
2. Successivamente a tale approvazione il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti adotta il provvedimento di impegno delle risorse da assegnare a ciascuna regione nei limiti di cui all'allegato "A" al D.M. 26.03.2008 n. 2295. Con il medesimo provvedimento sono anche indicate le modalità di trasferimento delle risorse a ciascuna regione.
3. La Regione, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria, stipula con i Comuni interessati gli Accordi di Programma di cui all'art. 5, comma 2, per disciplinare gli impegni connessi all'accettazione del finanziamento pubblico e le fasi di attuazione del Programma.

Art. 8
(Monitoraggio e vigilanza)

1. L'attività di vigilanza sull'attuazione del singolo Programma è esercitata dal Comune proponente, che nomina il Responsabile del Procedimento del "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile", come previsto al precedente articolo 4, comma 1.
2. Il responsabile del procedimento del "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" è tenuto ad inviare al Sindaco ed alla Regione Basilicata una relazione semestrale, con i contenuti e secondo le modalità da definirsi nell'Accordo di programma da sottoscrivere tra Comune e Regione.
3. La Regione è referente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il monitoraggio dell'attuazione dei programmi.

Allegato A)

“Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile ”

CRITERI DI VALUTAZIONE

CARATTERI DEL COMUNE

Max punti 20

Contesto demografico e sociale del Comune

- Comune incluso nell'elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa di cui al D.P.G.R. 25.02.03, n. 322.....PUNTI 10
- Dimensione demografica dell'intero centro abitato dove è localizzato l'intervento con numero di residenti:
 - Fino a 5000.....PUNTI 3
 - compresi fra 5000 e 15000..... PUNTI 7
- Numero medio di occupanti per stanza superiore alla media regionale.....PUNTI 3

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Max punti 20

- Interventi di recupero di immobili ubicati in centro storico (Zona A) di cui si propone l'incremento delle residenze.....PUNTI 20
- Interventi di recupero di immobili ubicati nella altre zone del territorio comunale..PUNTI 10

FATTIBILITA'

max punti 20

- Disponibilità di immobili oggetto d'intervento di recupero.....**PUNTI 20**
- Disponibilità delle aree oggetto d'intervento di nuove costruzioni..... **PUNTI 5**

RISORSE AGGIUNTIVE

max punti 40

- Grado di partecipazione al cofinanziamento da parte del Comune aggiuntiva rispetto alla percentuale del 14 % obbligatoria sul finanziamento statale-regionale richiesto:
 - per ogni punto percentuale superiore al 14 % (Punti 1) fino ad un massimo di... **PUNTI 30**
- Grado di partecipazione al cofinanziamento da parte dei soggetti privati e Ater rispetto al costo convenzionale degli interventi di edilizia residenziale pubblica :
 - per ogni punto percentuale superiore al 55 % per interventi di recupero ed al 60 % per nuove costruzioni (punti 0,50) fino ad un massimo di**PUNTI 10**

PRIORITA'

A parità di punteggio complessivamente acquisito sarà data priorità alla proposta del comune che avrà ottenuto maggior punteggio per risorse aggiuntive.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2008, n. 1332.

Modifiche agli Indirizzi Operativi in Materia di Riforma del Sistema Pubblico di Mediazione tra Domanda e Offerta di Lavoro (D.Lgvo n. 297/02) di cui alla D.G.R. n. 1645 del 5/7/2004 e alla D.G.R. n. 1333 del 16/08/2006.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

- con la Legge 28 febbraio n. 56 del 1987 sono state emanate norme sull'organizzazione del mercato del lavoro;
- con il Decreto Legislativo 23 dicembre 1997 n. 469 sono stati conferiti alle Regioni e agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- con il Decreto Legislativo 21 aprile 2000 n. 181 sono state dettate disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro in attuazione dell'art. 45 comma 1 lettera a) della legge 17 maggio 1999 n. 144;
- con il D.P.R. 7 luglio 2000 n. 442 è stato emanato il regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo 19 dicembre 2002 n. 297 concernente disposizioni modificative del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, recante "Norme per agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144";

CONSIDERATO che compete alle Regioni sulla base del D.Lgvo n. 297/02 che integra il D.Lgvo n. 181/00, il compito di definire:

- la revisione e razionalizzazione delle procedure del collocamento;
- i criteri e modalità per le procedure del collocamento uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione;
- gli indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica, della conservazione, della perdita o della sospensione dello stato di disoccupazione;
- gli obiettivi ed indirizzi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e per contrastare la disoccupazione di lunga durata;

VISTE:

- la Deliberazione della Giunta Regionale, 5 luglio 2004, n. 1645, con la quale la Giunta Regionale ha approvato, su proposta della Commissione Permanente per l'Impiego della Basilicata, gli Indirizzi Operativi in materia di riforma del sistema pubblico di mediazione tra domanda e offerta di lavoro in attuazione del D.Lgs. 297/02;
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 16/08/2006, n. 1333, con la quale la Giunta Regionale, su proposta della Commissione Permanente per l'Impiego della Basilicata ha approvato le "Modifiche agli Indirizzi Operativi in Materia di Riforma del Sistema Pubblico di Mediazione tra Domanda e Offerta di Lavoro" (D.Lgvo n. 297/02) di cui alla D.G.R. n. 1645 del 5/7/2004;

RICHIAMATE le Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 1824/06, 600/07, 1599/07 relative al differimento dei termini di entrata in vigore delle modalità di calcolo per la formulazione della graduatoria per l'avviamento a selezione presso le PP.AA. di cui alla D.G.R. n. 1333 del 18/09/2006 - Titolo Quarto - punto 4.3 - lettera h) confermando, per la fase transitoria, le modalità di calcolo già previste dagli Indirizzi Operativi approvati con la D.G.R. n. 1645 del 5/7/2004;

CONSIDERATO che nel corso del tempo l'applicazione della normativa ha fatto evidenziare ulteriori problematiche che rendono necessario la modifica degli Indirizzi Operativi sopra richiamati;

TENUTO CONTO delle proposte in merito avanzate dai competenti Uffici Lavoro delle Amministrazioni Provinciali, dai Centri per l'Impiego e dalle Organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori e dei datori di lavoro;

VISTO il verbale della Commissione Permanente per l'Impiego della Basilicata della seduta del 21/07/2008 di approvazione dei nuovi Indirizzi Operativi predisposti sulla base delle proposte in sede di tavolo tecnico, presso l'Ufficio Lavoro e Territorio, da parte dei soggetti interessati, che vanno a modificare e integrare gli Indirizzi Operativi di cui alle DD.GG.RR. n. 1645/04 e n. 1333/06, adeguandoli alle nuove normative intervenute in materia, con particolare riferimento all'Avvia-

mento a selezione presso le PP.AA. e alle Procedure esecutive in materia di assunzione dei lavoratori diversamente abili nelle PP.AA.;
RITENUTO di approvare e fare proprie le proposte della Commissione Permanente per l'Impiego della Basilicata in merito ai nuovi Indirizzi Operativi così come approvati nella seduta del 21/07/08;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Formazione, Lavoro, Cultura e Sport, Avv. Antonio Autilio;
AD UNANIMITÀ di voti, espressa nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1. Di approvare gli indirizzi operativi in materia di riforma del sistema pubblico di mediazione tra domanda e offerta di lavoro di cui al D.Lgs n. 297/02 così come riportati nell'Allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di incaricare l'Ufficio Lavoro e Territorio dei successivi atti per l'attuazione del presente provvedimento.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.